



VI COMMISSIONE PERMANENTE

**RACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI**

alla

PROPOSTA DI LEGGE N. 115

<<Modifiche della legge regionale 21 luglio 2000, n. 14  
<<Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla prima  
guerra mondiale>>.>>

approvata nella seduta del 28 marzo 2011

**PDL N. 115**

*<<Modifiche della legge regionale 21 luglio 2000, n. 14  
<<Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla  
prima guerra mondiale>>.>>*

Proponente: Camber

Subemendamento orale modificativo all'emendamento 0.1

1. La rubrica dell'articolo 3 bis è sostituita dalla seguente: <<esperto specializzato in Grande guerra>>.

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 28/03/2011

**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 28/03/2011

**ESITO DELL'ESAME:** APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N. 99 dd.** 28/03/2011

**EMENDAMENTO 0.0.1**

## **PDL N. 115**

<<Modifiche della legge regionale 21 luglio 2000, n. 14  
<<Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla  
prima guerra mondiale>>.>>

Proponente: Marin  
Emendamento sostitutivo

Art. 3 bis  
(*Accompagnatore specializzato Grande Guerra*)

1. L'articolo 3 bis è sostituito dal seguente:

<<Art. 3 bis  
(*Valorizzazione dei siti della Grande Guerra*)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce le attività di cui ai commi 2 e 4, svolte da esperti specializzati in Grande guerra, in attuazione del principio di valorizzazione storico e culturale delle vestigia della Prima guerra mondiale, ai sensi della sezione sesta del D.Lgs. 15-3-2010 n. 66 (Codice dell'ordinamento militare).
2. L'attività di accompagnamento riguarda persone singole o gruppi di persone nei percorsi di visita qualificati sui campi di battaglia della Prima guerra mondiale, nel territorio a cavallo tra Italia, Austria e Slovenia o comunque presenti sul territorio della regione.
3. La guida turistica può avvalersi dell'attività di accompagnamento di cui al comma 2 unicamente nei territori regionali su cui sono stati individuati i siti legati alla prima guerra mondiale.
4. Le attività didattiche e di divulgazione del patrimonio storico culturale relativo ai luoghi della Prima guerra mondiale svolte nei confronti di studenti, insegnanti, ricercatori, associazioni culturali, associazioni combattentistiche, o in occasione di celebrazioni o manifestazioni culturali, sono effettuate da esperti specializzati in grande guerra di cui al presente articolo, al fine di garantire le migliori condizioni di fruizione del patrimonio culturale e dei siti finanziati ai sensi della presente legge.

**EMENDAMENTO 0.1**

## **PDL N. 115**

*<<Modifiche della legge regionale 21 luglio 2000, n. 14*

*<<Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla prima guerra mondiale>>.>>*

5. Il Comitato scientifico di cui all'articolo 3, comma 2, effettua la selezione per svolgere le attività di cui ai commi 2 e 4.

6. Secondo modalità e criteri stabiliti da apposito regolamento di attuazione da emanarsi, sentita la competente Commissione consiliare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, verranno definiti i requisiti, i titoli, le esperienze pregresse, le materie per accedere alla selezione di cui al comma 5 e le modalità per svolgere le attività di cui ai commi 2 e 4.

7. In sede di prima applicazione possono, a domanda, svolgere le attività di cui ai commi 2 e 4, coloro che risultino in possesso del diploma di istruzione secondaria o equiparato o di diploma conseguito all'estero per il quale sia stata valutata l'equivalenza dalla competente autorità italiana, dell'attestato di frequenza del corso di formazione professionale "Sentieri di Pace" nonché abbiano superato l'esame, a seguito di partecipazione, di un corso di Primo Soccorso (almeno di tipo Basic Life Support – BLS) gestito dalla Croce Rossa Italiana. La domanda deve essere presentata alla Direzione centrale competente entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.>>

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 28/03/2011

**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 28/03/2011

**ESITO DELL'ESAME:** APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N. 99 dd.** 28/03/2011

**EMENDAMENTO 0.1**

**PDL N. 115**

<<Modifiche della legge regionale 21 luglio 2000, n. 14  
<<Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla  
prima guerra mondiale>>.>>

Proponente: Marin  
Emendamento modificativo

Art. 3 bis  
(Accompagnatore specializzato Grande Guerra)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 bis la parola <<professionale>> è soppressa.

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 10/03/2011  
**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 28/03/2011  
**ESITO DELL'ESAME:** RITIRATO  
**ALLEGATO AL VERBALE N. 99 dd.** 28/03/2011

**EMENDAMENTO 1.1**

## **PDL N. 115**

<<Modifiche della legge regionale 21 luglio 2000, n. 14  
<<Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla  
prima guerra mondiale>>.>>

Proponente: Marin  
Emendamento modificativo

Art. 3 bis  
(Accompagnatore specializzato Grande Guerra)

1. Al comma 2 dell'articolo 3 bis la parola <<speciale>> è soppressa.

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 10/03/2011  
**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 28/03/2011  
**ESITO DELL'ESAME:** RITIRATO  
**ALLEGATO AL VERBALE N. 99 dd.** 28/03/2011

**EMENDAMENTO 1.2**

## **PDL N. 115**

<<Modifiche della legge regionale 21 luglio 2000, n. 14  
<<Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla  
prima guerra mondiale>>.>>

Proponente: Marin  
Emendamento modificativo

Art. 3 bis  
(Accompagnatore specializzato Grande Guerra)

1. Il comma 3 dell'articolo 3 bis è sostituito dal seguente:  
<<3. E' accompagnatore specializzato Grande Guerra chi accompagna persone singole o gruppi di persone nei percorsi di visita qualificati sui campi di battaglia e sugli altri siti interessati dalla Prima Guerra Mondiale, nel territorio a cavallo tra Italia, Austria e Slovenia o comunque presenti sul territorio della regione.>>.

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 10/03/2011  
**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 28/03/2011  
**ESITO DELL'ESAME:** RITIRATO  
**ALLEGATO AL VERBALE N. 99 dd.** 28/03/2011

**EMENDAMENTO 1.3**

## **PDL N. 115**

<<Modifiche della legge regionale 21 luglio 2000, n. 14  
<<Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla  
prima guerra mondiale>>.>>

Proponente: Marin  
Emendamento modificativo

Art. 3 bis  
(Accompagnatore specializzato Grande Guerra)

1. Il comma 4 dell'articolo 3 bis è sostituito dal seguente:  
<<4. L'attività di accompagnamento, di cui al comma 3, viene esercitata in affiancamento alla figura della guida turistica, di cui all'articolo 112 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e unicamente nei territori regionali su cui sono stati individuati i luoghi di cui al comma 3.>>.

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 10/03/2011  
**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 28/03/2011  
**ESITO DELL'ESAME:** RITIRATO  
**ALLEGATO AL VERBALE N. 99 dd.** 28/03/2011

**EMENDAMENTO 1.4**

## **PDL N. 115**

<<Modifiche della legge regionale 21 luglio 2000, n. 14  
<<Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla  
prima guerra mondiale>>.>>

Proponente: Marin  
Emendamento modificativo

Art. 3 bis  
(Accompagnatore specializzato Grande Guerra)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 bis è aggiunto il seguente:  
<<4 bis. Le attività didattiche e di divulgazione del patrimonio storico culturale relativo ai luoghi della Prima Guerra Mondiale svolte nei confronti di studenti, insegnanti, ricercatori, associazioni culturali, associazioni combattentistiche, o in occasione di celebrazioni o manifestazioni culturali, sono effettuate dagli accompagnatori specializzati Grande Guerra, di cui al presente articolo, al fine di garantire le migliori condizioni di fruizione del patrimonio culturale e dei siti finanziati ai sensi della presente legge.>>.

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 10/03/2011  
**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 28/03/2011  
**ESITO DELL'ESAME:** RITIRATO  
**ALLEGATO AL VERBALE N. 99 dd.** 28/03/2011

**EMENDAMENTO 1.5**

**PDL N. 115**

<<Modifiche della legge regionale 21 luglio 2000, n. 14  
<<Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla  
prima guerra mondiale>>.>>

Proponente: Marin  
Emendamento modificativo

Art. 3 bis  
(Accompagnatore specializzato Grande Guerra)

1. Al comma 5 dell'articolo 3 bis la parola <<speciale>> è soppressa.

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 10/03/2011  
**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 28/03/2011  
**ESITO DELL'ESAME:** RITIRATO  
**ALLEGATO AL VERBALE N. 99 dd.** 28/03/2011

**EMENDAMENTO 1.6**

## **PDL N. 115**

<<Modifiche della legge regionale 21 luglio 2000, n. 14  
<<Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla  
prima guerra mondiale>>.>>

Proponente: Marin  
Emendamento modificativo

Art. 3 bis  
(Accompagnatore specializzato Grande Guerra)

1. Il comma 6 dell'articolo 3 bis è sostituito dal seguente:  
<<6. Secondo modalità e criteri stabiliti da apposito regolamento di attuazione da emanarsi, sentita la competente Commissione consiliare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, verranno definiti i requisiti, i titoli, le esperienze pregresse, le materie per accedere alla selezione di cui al comma 5 e le modalità di iscrizione, cancellazione, sospensione dall'elenco di cui al comma 2.>>.

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 10/03/2011  
**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 28/03/2011  
**ESITO DELL'ESAME:** RITIRATO  
**ALLEGATO AL VERBALE N. 99 dd.** 28/03/2011

**EMENDAMENTO 1.7**

## **PDL N. 115**

<<Modifiche della legge regionale 21 luglio 2000, n. 14  
<<Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla  
prima guerra mondiale>>. >>

Proponente: Marin  
Emendamento modificativo

Art. 3 bis  
(Accompagnatore specializzato Grande Guerra)

1. Al comma 7 dell'articolo 3 bis le parole "il 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti:  
<<30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge>>.

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 10/03/2011  
**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 28/03/2011  
**ESITO DELL'ESAME:** RITIRATO  
**ALLEGATO AL VERBALE N. 99 dd.** 28/03/2011

**EMENDAMENTO 1.8**